



CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 METRI DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO

Tra i sotto elencati Enti si sottoscrive la presente convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000,

- Comunità Montana Alta Val di Cecina, con sede legale in Pomarance, Via Roncalli 38, rappresentato dal Sig. nato a il, in qualità di Dirigente del Settore Tecnico, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio n. 70 del 25.09.2007, esecutiva ai sensi di legge;
- Comune di Castelnuovo Val di Cecina con sede legale in Castelnuovo Val di Cecina, Via G. Verdi 13, rappresentato dalla Sig.ra nata a il, in qualità di Funzionario, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. 56 del 26.09.2007, esecutiva ai sensi di legge;
- Comune di Montecatini Val di Cecina, con sede legale in Via Roma 1, rappresentato dal Sig. nato a il, in qualità di Segretario, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. 73 del 26.09.2007, esecutiva ai sensi di legge;
- Comune di Monteverdi Marittimo con sede legale in Via IV Novembre 1, rappresentato dal Sig. nato a il, in qualità di Sindaco, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. 40 del 28.09.2007, esecutiva ai sensi di legge;
- Comune di Pomarance, con sede legale in Piazza Sant'Anna 1, rappresentato dalla Sig.ra nata a il, in qualità di Funzionario, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. 63 del 28.09.2007, esecutiva ai sensi di legge;
- Comune di Volterra, con sede legale in Piazza dei Priori 1, rappresentato dal Sig. nato a il, in qualità di Dirigente, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. 60 del 26.09.2007, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

CHE l'art.70 ter della legge regionale n. 39 del 21/03/2000 "Legge Forestale della Toscana" individua le competenze proprie dei Comuni nell'ambito dell'attività antincendi boschiva regionale(AIB);

CHE tra le competenze comunali soprarichiamate rientra l'istituzione del catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, secondo le modalità indicate ai commi 2, 3 e 4 dell'art.70 ter sopracitato;



CHE gli stessi comuni intendono dare attuazione al processo di implementazione e sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi tra enti locali nell'ambito della Comunità Montana, in attuazione del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R.T 16/08/2001 n. 40.

CHE i Comuni ritengono opportuno attivare una gestione associata del catasto dei boschi percorsi dal fuoco, di cui all'art. 70 ter della L.R.39/2000, al fine di ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie;

CHE la Comunità Montana è il soggetto deputato all'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 267/2000;

CHE la forma associativa prescelta è la convenzione, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 267/2000;

CHE lo schema della presente convenzione è stato approvato con le seguenti deliberazioni consiliari:

Comunità Montana Alta Val di Cecina, deliberazione n. 70 del 25.09.2007

Comune di Castelnuovo V.C. deliberazione n. 56 del 26.09.07

Comune di Montecatini V.C. deliberazione n. 73 del 26.09.07

Comune di Monteverdi M.mo deliberazione n. 40 del 28.09.07

Comune di Pomarance deliberazione n. 63 del 28.09.07

Comune di Volterra deliberazione n. 60 del 26.09.07

CHE quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

si conviene e stipula quanto segue:

Art.1

Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione i Comuni di Castelnuovo V.C., Montecatini V.C., Monteverdi M.mo, Pomarance, Volterra, e la Comunità Montana Alta Val di Cecina stabiliscono di gestire in forma associata il catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, di cui all'art. 70 ter della L.R. 21 marzo 2000, n. 39 "Legge Forestale della Toscana".
2. I Comuni di cui al comma 1 per l'esercizio della gestione associata di detto catasto conferiscono delega alla Comunità Montana Alta Val di Cecina, che accetta di esercitarla.
3. La Comunità Montana Alta Val di Cecina viene individuata quale Ente responsabile della gestione associata in oggetto.

Art.2

Finalità

1. Con la presente gestione associata i Comuni di Castelnuovo V.C., Montecatini V.C., Monteverdi M.mo, Pomarance, Volterra e la Comunità Montana Alta Val di Cecina intendono ottimizzare le



risorse e le professionalità necessarie per l'espletamento della funzione, garantendo una maggiore specializzazione degli addetti al servizio.

Art.3

Funzioni, attività e servizi conferiti alla Comunità Montana

1. Oggetto di delega alla Comunità Montana Alta Val di Cecina sono le attività e le funzioni di competenza dei Comuni relative all'istituzione ed alla gestione del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, di cui all'art. 70 ter, commi 2-3-4, della L.R. 39/2000, secondo quanto meglio descritto nei commi seguenti.
2. La Comunità Montana si occuperà del catasto in oggetto, avvalendosi a tal fine anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, secondo quanto indicato dal comma 2 all'art. 70 ter della legge sopra citata.
3. La Comunità Montana curerà i procedimenti relativi all'esposizione all'albo pretorio dei singoli Comuni dell'elenco dei terreni da inserire nel catasto, curando la relativa pubblicità alla cittadinanza. Le eventuali osservazioni presentate saranno raccolte dalla Comunità Montana. I Comuni potranno anche ricevere tali osservazioni ma dovranno trasmetterle entro 5 giorni dal ricevimento alla Comunità Montana.
4. La Comunità Montana valuterà le osservazioni di cui al precedente comma 3 e provvederà ad approvare gli elenchi e le relative perimetrazioni, con le modalità indicate al comma 3 all'art. 70 ter dalla L.R. 39/2000.
5. Alla Comunità Montana faranno carico i rilievi e le procedure di aggiornamento annuale del catasto e di registrazione delle scadenze delle prescrizioni conseguenti, secondo quanto previsto dal comma 4 all'art. 70 ter della L.R. 39/2000.
6. Per quanto attiene i relativi aggiornamenti annuali, questi verranno predisposti dalla Comunità Montana entro il 31/12 di ciascun anno, e soggetti alla procedura di cui ai commi 3 e 4.
7. La Comunità Montana si impegna a comunicare ai competenti uffici tecnici comunali i dati relativi alla parte di catasto di loro competenza, ai fini dell'applicazione e del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 76 della L.R. 39/2000.
8. Ulteriori funzioni associative aggiuntive rispetto a quelle indicate in convenzione potranno, su proposta della Conferenza dei Sindaci essere trasferite all'Ente delegato, previa verifica di fattibilità da parte del Responsabile della gestione associata, a seguito della approvazione di una deliberazione da parte della Giunta degli enti aderenti.



Art.4

Ruolo dei Comuni

1. I Comuni si impegnano a collaborare con la Comunità Montana, garantendo l'accesso e la trasmissione di tutti i dati in loro possesso finalizzati alla tenuta del catasto. In tal senso, i Comuni si impegnano a trasmettere al competente ufficio della Comunità Montana, entro 15 giorni dal ricevimento, i moduli FN e gli eventuali allegati prodotti dal Corpo Forestale dello Stato.
2. I Comuni collaboreranno, inoltre, con la Comunità Montana ai fini della pubblicità di cui al comma 3 del precedente articolo 3, ovvero garantiranno la disponibilità ad affiggere nei rispettivi albi ed a pubblicare sui relativi siti Internet comunicazioni inerenti l'esposizione all'albo pretorio dell'elenco dei terreni da inserire nel catasto.

Art.5

Decorrenza, durata, recesso e scioglimento

1. La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla sua stipula ed è rinnovabile.
2. Ciascun Ente associato può recedere dalla presente convenzione solamente a decorrere dal secondo anno successivo alla stipula e comunque con un preavviso di almeno tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo alla comunicazione datane.
3. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte degli Enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.

Art.6

Organizzazione e Funzionamento della Comunità Montana

1. Tutte le attività, procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione sono adottati dall'Ente delegato secondo la sua disciplina organizzativa interna.
2. Fermo restando gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza della gestione associata, per lo svolgimento delle attività previste la Comunità Montana potrà avvalersi di:
 - personale interno, in propria dotazione;
 - personale distaccato o comandato dagli altri Enti partecipanti;
 - competenze esterne.
3. La Comunità Montana si impegna ad adottare gli atti organizzativi ed a nominare il responsabile della gestione associata.
4. Al fine di garantire il regolare funzionamento dell'ufficio delegato nonché di definire i rapporti con le strutture comunali, potrà essere predisposto apposito regolamento di funzionamento del servizio.



Art.7

Organismi associativi

1. Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della presente convenzione sono individuati i seguenti organismi, quali forme di consultazione tra gli Enti contraenti:

- Conferenza dei Sindaci (degli Enti aderenti);
- Comitato Tecnico (referenti degli Enti aderenti).

Art.8

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci esercita le seguenti funzioni:

- a) stabilire le linee di indirizzo in ordine alla corretta applicazione di quanto previsto dalla presente convenzione;
- b) fornire interpretazioni, anche estensive o integrative, dei contenuti non essenziali della presente convenzione;
- c) verificare il corretto funzionamento della gestione associata;
- d) esaminare le proposte di riorganizzazione della gestione associata ed ogni proposta ritenuta di interesse comune anche allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee nei singoli enti aderenti;
- e) approvare il piano economico-finanziario di esercizio della gestione associata, proposto e predisposto dalla Comunità Montana ed esaminato dal Comitato Tecnico;
- f) decidere sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, al piano economico-finanziario;
- g) approvare il rendiconto di gestione di ciascun esercizio che viene predisposto dal Responsabile della gestione associata ed esaminato preventivamente dal Comitato tecnico;
- h) approvare le scelte di carattere strategico.

Art.9

Comitato Tecnico

1. Per il coordinamento e il raccordo delle attività delle varie strutture è costituito un apposito Comitato tecnico composto dal Responsabile della gestione associata e dai referenti comunali.

2. Il Comitato ha il compito di riunirsi periodicamente, almeno ogni sei mesi e comunque su richiesta motivata di due componenti, è presieduto dal responsabile della gestione associata, che cura altresì la verbalizzazione delle riunioni e l'inoltro del verbale ai componenti ed alla Conferenza dei Sindaci .

3. Esso costituisce l'organo di consultazione tecnica nell'ambito dell'esercizio delle funzioni oggetto di delega. Esso fornisce il supporto tecnico alla Conferenza dei Sindaci ed in particolare:



- a) costituisce la sede ove vengono esaminate le problematiche di rilievo relative alla gestione della funzione oggetto della presente convenzione nonché, ove necessario, proposte soluzioni operative, al fine di dare seguito alla svolgimento delle stesse;
- b) esamina il piano economico-finanziario di esercizio predisposto dall'Ente delegato, nella fase di elaborazione del bilancio di previsione, fornendo un parere in merito;
- c) esamina il consuntivo economico-finanziario di esercizio predisposto dall'ente delegato, fornendo un parere in merito.

Art.10

Risorse e rapporti finanziari

1. Le spese da sostenersi per la gestione della presente funzione associata devono essere stabilite e concordate dai Comuni entro la data fissata per l'approvazione dei relativi bilanci.
2. I costi di investimento saranno posti all'attenzione della Conferenza, la quale deciderà in ordine alla suddivisione tra gli Enti aderenti.
3. La Comunità Montana provvederà alla gestione dei fondi messi a disposizione.
4. La spesa del personale comunale messo a disposizione da ciascun Comune per l'esercizio della presente funzione associata rimarrà a carico del medesimo, sarà riconosciuto alla Comunità Montana un rimborso da stabilire annualmente per le spese del suo personale e per gli altri costi di gestione inerenti la presente convenzione.
5. Le spese annuali di gestione saranno ripartite tra i Comuni proporzionalmente alla superficie annuale interessata dal fuoco.
6. Eventuali contributi concessi alla Comunità Montana in base alla legge regionale 40/2001 a titolo di incentivazione della presente gestione associata verranno destinati alla copertura dei costi afferenti alla gestione associata, comportando conseguentemente una riduzione degli oneri a carico degli enti aderenti. Nel caso in cui le risorse di cui alla legge regionale 40/2001 risultino superiori ai fabbisogni finanziari della gestione associata, spetta alla Conferenza dei Sindaci stabilire la destinazione di tali risorse nell'ambito delle gestioni associate.
7. L'eventuale revoca totale o parziale dei contribuenti determinata da individuata responsabilità sarà esaminata dalla Conferenza dei Sindaci al fine del recupero delle somme revocate.
8. Per eventuali ulteriori contributi ricevuti dalla Comunità Montana e/o dai Comuni per la presente gestione associata da parte di soggetti terzi si applica quanto stabilito al precedente comma 6.



Art. 11

Rendiconto di gestione

1. Il responsabile della gestione associata predispose il rendiconto annuale del servizio associato, costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo delle entrate e delle spese afferenti alla gestione nonché di una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
2. Il rendiconto viene sottoposto al parere del Comitato Tecnico e all'approvazione della Conferenza dei Sindaci, entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento e trasmesso agli enti aderenti per la necessaria presa d'atto.
3. Sulla base del Rendiconto predisposto come previsto dalla presente convenzione, tenuto conto anche dei contributi che verranno riconosciuti in base alla L.R. 40/2001, verrà calcolato l'eventuale conguaglio a debito o credito di ciascun ente aderente che verrà compensato sulla rata dell'anno successivo a quello in questione.

Art. 12

Beni e strutture

1. Eventuali acquisti di beni e/o strutture in conto capitale che si rendano necessari ai fini del funzionamento dell'ufficio responsabile della gestione associata verranno effettuati dalla Comunità Montana, previo espletamento della procedura di cui all'art. 10, comma 2, e resteranno di proprietà della Comunità Montana anche in seguito alla scadenza della gestione associata ovvero a seguito di recesso.

Art. 13

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 14

Esenzioni per bollo e registrazioni

Il presente atto, posto in essere tra Enti della Pubblica Amministrazione, quali gli Enti Locali firmatari, non è soggetto all'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, né all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Atto composto da n. 14 articoli, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Per i Comuni di:



<http://gestioniassociate.regione.toscana.it>

CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA

Data _____ firma _____

MONTECATINI VAL DI CECINA

Data _____ firma _____

MONTEVERDI MARITTIMO

Data _____ firma _____

POMARANCE

Data _____ firma _____

VOLTERRA

Data _____ firma _____

Per la Comunità Montana Alta Val di Cecina:

Data _____ firma _____